



**DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 20 dicembre 2019, n.1202/2722 che disciplina le articolazioni interne dell'Amministrazione Centrale, ed in particolare l'art. 10, comma 1 relativo alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTO** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.827;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica, nonché i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalle ultime Leggi di Stabilità;
- IN ATTUAZIONE** degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 12 (*“La concessione di sovvenzioni, contributi ... e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione ... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”*);
- VISTO** l'art. 20, c. 2, lett. a) della Legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante *“Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50, recante *“Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la*

creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana”;

**VISTA** la Direttiva dell’Onorevole Ministro per l’anno 2021 n. 1858 del 5 gennaio 2021 registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 2021 con provvedimento n.233;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 4 agosto 2014, n. 3513/4165, che ha istituito, presso il M.A.E., il Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, n.24 di nomina dell’Ambasciatore Enzo Angeloni a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti in data 19 settembre 2019, Reg. 1817;

**VISTO** l’art. 3, c. 2 della Legge 125/2014, che ha modificato la denominazione della Farnesina da “Ministero degli Affari Esteri” a “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” con effetto dal giorno 29 agosto 2014;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all’aggiornamento delle procedure contenute nel Decreto Ministeriale n. 4107 del 2 agosto 2016;

**RITENUTO** di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite all’Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito Ufficio V);

**PRESO ATTO** delle somme disponibili annualmente sul capitolo 2619 piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, da ripartirsi con atto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese tra gli Uffici competenti;

## ***DECRETA***

### **Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto**

1.1 Il presente decreto individua i criteri, i parametri nonché le modalità di ripartizione e successiva erogazione dei fondi assegnati all’Ufficio V sul capitolo 2619, piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1.2. I contributi sono erogati al fine di sostenere la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano presso istituzioni scolastiche straniere, nonché di borse di studio e viaggi di perfezionamento a favore di chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

1.3. Per ogni esercizio finanziario la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese diramerà un’apposita comunicazione alle Sedi, nella quale verranno indicate le modalità e le scadenze per le richieste di contributo.

## **Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande di contributi**

2.1. Le istituzioni scolastiche interessate ad accedere ai contributi oggetto del presente decreto dovranno presentare motivata domanda che, per il tramite della locale rappresentanza diplomatica, sarà trasmessa all'Ufficio V corredata da apposito motivato parere della stessa rappresentanza diplomatica.

2.2. Le istituzioni scolastiche che abbiano beneficiato in precedenza di fondi a valere sul capitolo 2619 piano gestionale 2 dovranno presentare una relazione a consuntivo sulla quale la Rappresentanza diplomatica competente esprimerà una propria valutazione dei risultati conseguiti. Il contributo non potrà essere concesso in assenza della predetta relazione e del relativo parere positivo.

2.3. In ogni caso il contributo erogato non potrà superare l'importo indicato dalla Sede estera di riferimento.

## **Articolo 3 – Criteri di valutazione**

3.1. L'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre italiane avverrà a seguito di una valutazione delle domande pervenute e per un importo parametrato al punteggio complessivo attribuibile secondo le categorie indicate al successivo punto 3.4.

3.2. Nell'assegnazione dei contributi si seguiranno le seguenti priorità:

- a. richieste provenienti da istituzioni scolastiche situate in Paesi con i quali vigano accordi o intese di cooperazione culturale finalizzati alla creazione e al mantenimento di cattedre di italiano, con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati e nei limiti di tali stanziamenti;
- b. priorità geografica individuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- c. opportunità di compensare, per quanto possibile, eventuali soppressioni di posto nel contingente del personale della scuola all'estero;
- d. ordine di priorità espresso dalla Sede estera.

3.3. L'insegnamento dell'italiano potrà essere curricolare obbligatorio, curricolare opzionale o extracurricolare. Il sostegno a corsi extra-curricolari potrà avvenire soltanto qualora finalizzati all'inserimento dello studio dell'italiano nel piano degli studi della scuola straniera nell'arco temporale di tre anni, previa dichiarazione d'impegno in tal senso dell'istituzione scolastica interessata. L'inserimento effettivo dell'italiano nel curriculum scolastico verrà verificato dalla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

3.4. Ferme restando le priorità di cui al precedente punto 3.2, la valutazione delle richieste avverrà sulla base dei seguenti parametri, con l'attribuzione del punteggio da 1 a 100:

**Categoria I** – Aspetti quantitativi e qualitativi (punti attribuibili da 0 a 70)

- Numero di studenti iscritti ai corsi, alle classi o alle sezioni di italiano della scuola, al momento della presentazione della domanda di contributo: 1 punto ogni 15 studenti, fino ad un massimo di 20 punti;
- trend di crescita del numero degli studenti di italiano nel caso di scuole che abbiano già ricevuto contributi: 1 punto ogni 5 per cento di incremento rispetto all'anno precedente nel numero degli studenti di italiano, con un massimo di 10 punti;
- numero di ore di insegnamento di lingua italiana, o di altre discipline impartite in lingua italiana, per anno scolastico, fino a un massimo di 15 punti:

da 60 a 99 ore annuali	2 punti
da 100 a 149 ore annuali	5 punti
da 150 a 200 ore annuali	10 punti
oltre 200 ore annuali	15 punti

- status dell'insegnamento della lingua italiana per cui si richiede il contributo, fino ad un massimo di 20 punti:

curriculare obbligatoria	10 punti
curriculare opzionale	8 punti
extracurriculare	5 punti
L1 (lingua madre o bilinguismo)	10 punti
L2	8 punti
L3	5 punti
L4	4 punti

La lingua di insegnamento nei corsi extracurricolari sarà classificata come L4;

- sostegno a scuole che promuovono lo studio dell'italiano con la finalità di fare acquisire ai discenti una certificazione di conoscenza della lingua italiana secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 1 punto ogni 5 certificazioni acquisite dagli studenti dell'istituto nell'anno precedente, fino a massimo di 5 punti.

**Categoria II** – Aspetti economici (punti attribuibili da 0 a 20)

- Quota di compartecipazione da parte del soggetto richiedente rispetto alla spesa complessiva per la retribuzione del personale:

20% – 39%	10 punti
40% – 59%	15 punti
60% – 69%	18 punti
oltre il 69%	20 punti

Si terrà inoltre conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dall'Ufficio estero competente; richieste con dati ritenuti incongrui non saranno prese in considerazione.

### III Categoria – Rotazione (punti attribuibili da 0 a 10)

- Numero di anni per i quali si è ricevuto il contributo dal M.A.E.C.I.

oltre dieci anni	2 punti
da cinque a dieci anni	4 punti
da tre a cinque anni	6 punti
da uno a due anni	8 punti
prima richiesta	10 punti

3.5 Saranno prese in considerazione le richieste con un punteggio complessivo superiore a 50.

3.6. I contributi ad istituzioni scolastiche straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento possono essere richiesti a favore di allievi che abbiano frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane. Tali contributi saranno ad ogni modo concessi solo in caso di risorse disponibili e comunque per un importo complessivo fino a massimo il 5% dello stanziamento disponibile. La valutazione avverrà in base alle finalità della borsa di studio e del programma del viaggio di perfezionamento. Saranno valutati con particolare favore le richieste provenienti da istituzioni scolastiche i cui studenti abbiano partecipato a concorsi/competizioni relativi alla lingua e alla cultura italiana diramati dal MAECI.

### Art. 4 – Limiti all'erogazione dei contributi

4.1. L'ammontare del contributo per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso l'istituzione scolastica straniera non può essere superiore, per ciascun esercizio finanziario, al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce.

4.2. L'ammontare del contributo per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento non può essere superiore in ogni singolo anno all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede.

#### **Articolo 5 – Modalità di conferimento dei contributi**

5.1. Una volta valutate le richieste di contributo, il Capo dell'Ufficio V della DGSP redigerà un piano di riparto dei fondi disponibili per la propria quota parte sul capitolo 2619, piano gestionale 2.

5.2. L'erogazione avverrà sulla base del suddetto piano e mediante ordinativi accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente ovvero l'Ambasciata o l'Ufficio consolare che per esigenze locali ha promosso l'iniziativa. Nella trasmissione della richiesta sarà indicato l'Ufficio estero di accreditamento del contributo.

5.3. L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5.4. Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, il procedimento di attribuzione dei contributi è regolato dal Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50 e dal messaggio ministeriale che viene diramato annualmente a tutti gli Istituti italiani di cultura ed a tutte le Sedi all'estero per avviare l'iter di assegnazione dei fondi.

#### **Articolo 6 – Responsabile del procedimento**

6.1. Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V.

#### **Articolo 7 – Valorizzazione del contributo ministeriale**

7.1. I soggetti beneficiari sono incoraggiati a indicare in tutti i prodotti informativi, pubblicitari e promozionali legati alle attività svolte, nonché in tutto il materiale eventualmente diffuso a mezzo stampa, il sostegno ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

#### **Articolo 8 – Obblighi di pubblicità e trasparenza**

8.1. L'Ufficio V curerà inoltre l'aggiornamento del sito web del MAECI per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza nonché delle erogazioni effettuate ai beneficiari.

#### **Articolo 9 – Disposizioni finali**

9.1. I beneficiari del contributo sono sempre tenuti a presentare una relazione sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti entro le scadenze indicate nella comunicazione diramata annualmente alle Sedi. Anche l'Ufficio diplomatico-consolare di competenza esprimerà una propria valutazione dei risultati conseguiti.

9.2. Questa Direzione Generale disporrà la restituzione dell'eventuale quota parte di contributo non utilizzato dal beneficiario attraverso il versamento all'erario dello Stato.

9.3 Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 4107 del 2 agosto 2016.

Roma, 17 febbraio 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Amb. Enzo Angeloni